

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 11 FEBBRAIO 2022, N. 13

OGGETTO: *Atto d'indirizzo alla Presidente della delegazione trattante in tema di incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e di retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2021.*

Schema di deliberazione -----, n. -----

Verbale n. 4

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Marco	VINCENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51) e successive modifiche;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;

VISTO il Contratto collettivo decentrato integrativo normativo del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 28 ottobre 2019;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 113, comma 3, ai sensi del quale: *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. [.....]”*;

VISTA la proposta di modifica del regolamento di organizzazione in materia di incentivi tecnici di cui articolo 113 del d.lgs. 50/2016, trasmessa dal direttore del servizio “Amministrativo” con nota prot. n. RU 3583 del 9 febbraio 2022, di cui all'allegato A;

VISTA la determinazione 20 ottobre 2021, n. 152 (Approvazione del “Rendiconto risorse decentrate – anno 2020” e conseguente rideterminazione del “Fondo risorse decentrate – anno 2021”. Costituzione del “Fondo provvisorio risorse decentrate – anno 2022”, ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2016-2018);

PRESO ATTO che, a seguito dell'erogazione delle retribuzioni di posizione del personale titolare di posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2021, le economie risultanti sono pari a 193.113,18 euro, così come quantificate dalla struttura competente in materia di gestione economica del personale;

RITENUTO di formulare alla Segretaria generale, quale Presidente della delegazione trattante, al fine di procedere alla contrattazione decentrata integrativa di comparto, i seguenti atti di indirizzo:

- a) ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 113 del d.lgs. 50/2016 alla definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti di cui al medesimo articolo 113 sulla base della proposta di modifica del regolamento di cui all'allegato A;

- b) alla ripartizione delle economie, generate nel corso dell'esercizio finanziario 2021 relativamente all'area delle posizioni organizzative, alla retribuzione di risultato per i titolari delle stesse;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

all'unanimità dei presenti

Delibera

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di adottare la proposta di modifica del regolamento di organizzazione in materia di incentivi tecnici di cui articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, trasmessa dal direttore del servizio "Amministrativo" di cui all'allegato A;
2. di formulare alla Segretaria generale, quale Presidente della delegazione trattante, al fine di procedere alla contrattazione decentrata integrativa di comparto, i seguenti atti di indirizzo:
 - a) ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 113 del d.lgs. 50/2016 alla definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti di cui al medesimo articolo 113 sulla base della proposta di cui al punto 1;
 - b) alla ripartizione delle economie, generate nel corso dell'esercizio finanziario 2021 relativamente all'area delle posizioni organizzative, alla retribuzione di risultato per i titolari delle stesse;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Marco Vincenzi

ALLEGATO A

Sezione IV BIS

Incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto

Art. 331 bis

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la costituzione e l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei connessi incentivi, da corrispondere ai dipendenti che, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, ricoprono determinati incarichi e svolgono funzioni tecniche espressamente e tassativamente previsti.

2. L'attribuzione degli incentivi di cui al comma 1, in chiave premiale e aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario, si muove nella duplice logica di:

- a) promuovere l'efficienza e l'efficacia nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi delle stesse;
- b) valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, favorendo in tal modo anche l'incremento della produttività del personale interessato.

Art. 331 ter

(Soggetti interessati)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale in servizio al Consiglio regionale e, nei casi stabiliti dall'articolo 331 sexies, anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti cui sono conferiti incarichi dal Consiglio stesso nell'ambito nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono:

- a) il responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- b) gli altri soggetti incaricati dello svolgimento di una o più delle funzioni tecniche elencate nell'articolo 331 quater, connesse agli appalti di lavori, ivi inclusi quelli di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, servizi e forniture, ossia il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto, il responsabile della programmazione della spesa per investimenti, il valutatore della progettazione, il collaudatore, il certificatore di regolare esecuzione;
- c) i collaboratori dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, lettera c), si intendono per collaboratori coloro che, in possesso della richiesta esperienza e professionalità di natura tecnica e/o giuridica e/o amministrativa, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta in rapporto alle diverse funzioni tecniche di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 331

quater, forniscono supporto/consulenza e/o svolgono in parte, o complessivamente, gli atti e le attività che caratterizzano le funzioni stesse.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, al personale con qualifica dirigenziale non competono gli incentivi per funzioni tecniche di cui alla presente sezione.

Art. 331 quater

(Funzioni tecniche oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, oggetto degli incentivi di cui alla presente sezione sono esclusivamente le funzioni tecniche – ossia gestionali, esecutive e di controllo – di:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva di progetti;
- c) predisposizione¹ e di controllo² delle procedure di affidamento;
- d) esecuzione dei contratti pubblici³;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
- g) collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;

¹ Tale funzione ricomprende, in particolare:

-l'analisi di mercato, propedeutica all'individuazione dei contenuti tecnici e alla predisposizione della documentazione di gara; la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP); la determinazione a contrarre, con l'individuazione, tra l'altro, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e dei criteri per l'attribuzione del punteggio; la definizione dell'importo contrattuale e dei requisiti per la partecipazione alla gara; l'approvazione dello schema di contratto;

-la pubblicazione del bando, la fissazione del termine per la presentazione delle offerte, il trattamento e la custodia dei documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice, la verifica dei requisiti di partecipazione, la gestione delle sedute di gara, la valutazione delle offerte e la verifica di eventuali anomalie, la proposta di aggiudicazione, l'eventuale annullamento o revoca della gara;

-l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti e le esclusioni; le altre comunicazioni e pubblicazioni previste dalla normativa vigente; la proposta di aggiudicazione; l'eventuale annullamento o revoca della gara.

²Tale funzione comporta, tra l'altro: la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti e le esclusioni, le altre comunicazioni e pubblicazioni previste dalla normativa vigente, la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto (fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto).

³ Rientrano in tale funzione: la rendicontazione del contratto, ossia quella di verifica, da parte del responsabile unico del procedimento e/o del direttore dei lavori ovvero di esecuzione del contratto e/o dell'eventuale certificatore, che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali (funzione comprensiva quindi del collaudo, anche in corso d'opera, della certificazione di regolare esecuzione e di verifica di conformità); le questioni concernenti la corretta interpretazione di clausole contrattuali e/o disposizioni contenute nella documentazione di gara; le eventuali modifiche del contratto originario; l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto o in cottimo; l'ammissione delle varianti; la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); tutti gli adempimenti funzionali o comunque connessi al pagamento del corrispettivo contrattuale; l'applicazione di eventuali penali; l'eventuale proroga del contratto; la revoca, il recesso e la risoluzione del contratto, gli adempimenti relativi agli accordi bonari.

h) collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

i) collaborazione tecnica e/o amministrativa e/o giuridica rispetto alle funzioni di cui alle lettere precedenti.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.), la funzione di progettazione prevista dagli articoli 23 e 24 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche non rientra tra le funzioni tecniche di cui al comma 1 – di seguito funzioni tecniche – e non è, pertanto, oggetto degli incentivi di cui alla presente sezione.

Art. 331 quinquies

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, è nominato con atto del direttore della struttura interessata alla relativa acquisizione. I soggetti diversi dal RUP, chiamati a espletare le corrispondenti funzioni tecniche di cui all'articolo 331 quater, sono invece proposti dal RUP stesso, ai fini della successiva nomina da parte del medesimo direttore.

2. I collaboratori di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 331 ter sono nominati nei casi di appalti che rivestono particolare complessità, in termini di oggetto e/o importo, a condizione che siano in possesso di adeguata esperienza professionale commisurata alla tipologia e all'entità del servizio, della fornitura o lavoro da affidare.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e dagli atti a cui lo stesso rinvia⁴, nella scelta dei dipendenti di cui al comma 1 si deve comunque tenere conto dei seguenti criteri:

a) esigenza di integrazione delle diversificate e, in taluni casi, specialistiche competenze professionali richieste in relazione alla tipologia dell'affidamento;

b) competenze professionali ed esperienze eventualmente acquisite nello svolgimento di incarichi analoghi nonché risultati conseguiti rispetto a essi;

c) opportunità di realizzare un'equa ripartizione degli incarichi tra i dipendenti in possesso delle competenze ed esperienze professionali richieste dall'oggetto dell'affidamento.

4. Gli atti di nomina di cui al comma 1 devono riportare espressamente le funzioni tecniche che i singoli soggetti interessati sono chiamati a svolgere ovvero rinviare alle disposizioni, normative e non, che le disciplinano.

Art. 331 sexies

(Incarichi svolti da dipendenti di altre stazioni appaltanti per il Consiglio regionale)

⁴ Si vedano, in particolare, le seguenti Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche:

-n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", di cui alla delibera 26 ottobre 2016, n. 1096 e successive aggiornamenti;

-n.15, recanti "Individuazione e gestione dei codi interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", di cui alla delibera 5 giugno 2019, n. 494.

1. Nel caso in cui tra i dipendenti in servizio non sia rinvenibile la professionalità tecnica necessaria per lo svolgimento dell'incarico di RUP, il direttore della struttura organizzativa interessata alla relativa acquisizione propone per il ruolo stesso un dipendente della Giunta regionale ovvero di altra stazione appaltante. Rispetto invece agli altri soggetti di cui all'articolo 331 ter, con la sola eccezione dei collaboratori che necessariamente devono essere dipendenti in servizio al Consiglio, è il RUP stesso che, ricorrendo detta carenza, previo confronto con il dirigente della struttura organizzativa competente nelle materie oggetto dell'appalto propone dipendenti della Giunta regionale ovvero di altre stazioni appaltanti per i relativi incarichi.

2. Gli incentivi connessi alle funzioni tecniche svolte dal personale di altre stazioni appaltanti di cui al comma 1 per il Consiglio regionale, trovano copertura nel Fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente sezione e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale stesso ai fini della relativa corresponsione.

3. Gli incentivi di cui al comma 2, rientrano nei limiti di cui all'articolo 331 septies.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e nel rispetto del limite in esso previsto, quando il Consiglio regionale si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, una quota parte dell'incentivo può essere destinata alle fasi di competenza della centrale di committenza stessa. Nella convenzione o nel contratto che regola i rapporti tra il Consiglio stesso e la centrale di committenza sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo, da corrispondere da parte della centrale stessa al personale interessato con le modalità stabilite con proprio regolamento o atto equivalente.

Art. 331 septies

(Compatibilità e limiti di impiego. Cumulo di funzioni tecniche)

1. I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 331 quinquies possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di aggiudicazione di contratti di appalto.

2. Qualora, nell'ambito della medesima procedura di aggiudicazione di contratti di appalto lo stesso soggetto svolga, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, più funzioni tecniche separatamente considerate, l'incentivo è corrisposto in base all'incarico con la percentuale maggiore

3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, gli incentivi complessivamente corrisposti, anche da diverse amministrazioni, nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (comprensivo quindi del trattamento economico fondamentale, dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato/produttività, ove presenti) del dipendente stesso.

4. Ai fini di cui al comma 3, la struttura competente per ragione di materia fornisce le informazioni necessarie circa gli emolumenti percepiti dal dipendente interessato.

Art. 331 octies

(Formazione/aggiornamento professionale e strumentazione)

1. Il Consiglio regionale, a favore dei dipendenti in servizio di cui all'articolo 331 ter:
 - a) promuove la formazione e/o l'aggiornamento professionale attraverso: lo svolgimento di percorsi formativi mirati nell'ambito del piano di formazione del personale; la messa a disposizione di testi, pubblicazioni, abbonamenti a riviste specialistiche; la realizzazione di ogni altra iniziativa valutata utile a tal fine;
 - b) assicura la dotazione di adeguati spazi operativi e strumentazioni professionali e informatiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il segretario generale e i direttori di servizio comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei rispettivi dipendenti nonché il loro fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle funzioni tecniche.

Art. 331 novies

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti in fase di svolgimento delle funzioni tecniche, contenenti l'indicazione del personale che a vario titolo, in ragione dell'incarico ricoperto, ha concorso alla loro produzione, sono approvati dal direttore della struttura organizzativa interessata alla relativa acquisizione con propria determinazione e rimangono nella piena ed esclusiva proprietà/disponibilità del Consiglio regionale che, in ogni momento, può farvi apportare le modifiche ritenute opportune e necessarie. Gli elaborati stessi possono essere utilizzati da detto personale ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 331 decies

(Costituzione del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche)

1. È costituito, nella misura stabilita dal comma 3, il fondo delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, di seguito denominato, nell'ambito della presente sezione, "Fondo". Nella determinazione a contrarre di singoli lavori, servizi o forniture sono determinati gli importi da destinare all'alimentazione del Fondo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi conseguenti allo svolgimento, in ragione dell'incarico ricoperto, delle funzioni tecniche, al Fondo sono destinate risorse finanziarie per una somma non superiore al 2 per cento dell'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A., secondo quanto stabilito nelle tabelle di cui all'Allegato F bis.

3. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, il Fondo è destinato, per ciascun lavoro, servizio o fornitura rispettivamente:
 - a) per un ammontare pari all'80 per cento, ai soggetti di cui all'articolo 331 ter da ripartire secondo quanto previsto dall'articolo undecies;
 - b) per un ammontare pari al 20 per cento, con esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - 1) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - 2) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3) all'attivazione presso il Consiglio di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consiglio regionale previsti dalla normativa vigente in materia; nei quadri economici delle singole procedure di affidamento è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali.

5. La misura effettiva del Fondo da costituire, rapportata all'importo posto a base di gara della relativa procedura di affidamento, è determinata nel rispetto delle tabelle di cui all'Allegato F ter.

6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, negli appalti relativi a servizi o forniture il Fondo è alimentato solo nel caso in cui, oltre al RUP, è nominato anche il direttore dell'esecuzione del contratto.

7. Nell'ipotesi in cui l'affidamento concerna una fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento e/o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella prevista per i lavori.

8. Sulla base di motivato provvedimento del direttore della struttura organizzativa interessata alla relativa acquisizione, la misura percentuale del Fondo, fermo restando il rispetto del limite massimo del 2 per cento dell'importo posto a base di gara del relativo affidamento, può essere maggiorata dello 0,2 per cento rispetto a quella relativa alla corrispondente classe di importo di cui alle tabelle dell'Allegato F bis, nei seguenti casi:

a) lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da: una particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere; all'utilizzo di materiali e componenti innovativi; alla esecuzione in luoghi che presentino difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;

b) servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzati da: una particolare complessità sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze; dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del Fondo relativo sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo che ne consegue.

Art. 331 undecies

(Ripartizione del Fondo)

1. Le somme destinate alla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartite tra i soggetti incaricati secondo quanto previsto nelle tabelle di cui all'Allegato F ter, le cui aliquote percentuali costituiscono valori inderogabili.

2. La determinazione delle aliquote percentuali di cui al comma 1 tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:

a) tipologia di incarico ricoperto;

b) competenze professionali e responsabilità connesse alle specifiche funzioni tecniche da svolgere in ragione dell'incarico ricoperto;

c) complessità dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto dell'affidamento, derivante, tra le altre, anche dalla necessità di integrare parti di progettazione specialistica.

Art. 331 duodecies

(Erogazione degli incentivi ai soggetti incaricati. Casi di riduzione)

1. La corresponsione degli incentivi di cui alla presente sezione presuppone il necessario accertamento, a cura del direttore della struttura organizzativa interessata alla relativa acquisizione, dell'effettivo svolgimento da parte dei soggetti incaricati di ciascuna delle singole funzioni tecniche loro affidate, nonché dei termini e delle modalità di svolgimento delle stesse.

2. L'accertamento di cui al comma 1 comporta, più esattamente, la verifica che le funzioni tecniche affidate siano state effettivamente e correttamente svolte, ossia senza ritardi e/o errori, tenuto anche conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per le funzioni tecniche nelle quali si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai soggetti incaricati, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza/incidenza dell'errore, valutate secondo criteri di causalità e consequenzialità diretta – ossia riferiti al nesso/rapporto esistente tra l'errore e/o il ritardo e le conseguenze negative che ne sono scaturite – e tenuto conto della relativa fase della procedura di affidamento e della tipologia dell'incarico ricoperto. In riferimento all'entità del ritardo, decorrente dallo spirare di un termine previsto ovvero da una formale contestazione dello stesso, le riduzioni dell'incentivo in termini percentuali sono determinate in misura:

a) del 10 (dieci) per cento, per i primi trenta giorni di ritardo;

b) del 20 (venti) per cento, dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo;

c) del 50 (cinquanta) per cento, dopo il sessantunesimo giorno di ritardo.

4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni di cui al comma 3, nel termine di esecuzione di lavori, servizi o forniture non sono computati, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti alle fattispecie previste dagli articoli 106 e 107 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

5. In caso di mancato svolgimento delle funzioni tecniche ovvero nei casi di errori e/o ritardi di cui al comma 3, fatta salva la valutazione in merito a eventuali responsabilità di natura disciplinare, amministrativa e/o contabile, direttore della struttura organizzativa interessata alla relativa acquisizione contesta, per iscritto, al soggetto incaricato il relativo addebito, invitandolo in ogni caso, prima dell'adozione del provvedimento definitivo di accertamento, a produrre proprie osservazioni entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), il precitato provvedimento può stabilire la revoca dell'incarico. Gli incentivi non percepiti dai soggetti incaricati nei cui riguardi vengano accertati gli addebiti di cui al primo periodo rimangono nel Fondo e sono destinati a finanziarie gli interventi di cui alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 331 decies.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti incaricati dello svolgimento di parti delle funzioni tecniche, con la conseguenza che in caso di accertamento di

addebiti a loro carico le quote dell'incentivo non corrisposte rimangono nel Fondo e sono destinate anche esse a finanziarie gli interventi di cui alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 331 decies.

Art. 331 terdecies

(Quantificazione e liquidazione degli incentivi)

1. Posto che le diverse fasi in cui si articolano le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sono ordinariamente raggruppate nelle tre macro-fasi della programmazione (articolo 21 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche), dell'affidamento (comprendente, tra l'altro, le fasi di selezione del contraente, di verifica dell'aggiudicazione e di stipula del contratto) e dell'esecuzione del contratto (inclusiva, tra l'altro, come prima precisato, della fase di rendicontazione dello stesso), ai fini della quantificazione e successiva liquidazione degli incentivi da ripartire tra i soggetti di cui all'articolo 331 ter, si ritiene di procedere, per motivi anche connessi alle attività di accertamento/valutazione, alle distinte e diversificate competenze professionali/esperienze richieste in ragione del ruolo ricoperto e ai diversi livelli e modalità di coinvolgimento funzionale delle varie strutture organizzative del Consiglio, nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Con provvedimento successivo a quelli di individuazione/nomina dei soggetti di cui all'articolo 331 quinquies, comma 1, il direttore della struttura organizzativa interessata alla relativa acquisizione, considerato quanto previsto dall'articolo 331 undecies, liquida secondo le percentuali contenute nella allegata tabella F ter l'incentivo che compete al RUP per lo svolgimento delle funzioni tecniche di sua competenza.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 il direttore della struttura organizzativa interessata alla relativa acquisizione, liquida secondo le percentuali contenute nella allegata tabella F ter l'incentivo spettante agli altri soggetti incaricati, sulla base delle funzioni tecniche di loro competenza. In particolare, il RUP provvede a formulare detta proposta tenuto conto:

a) relativamente alle funzioni tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva di progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento: delle funzioni tecniche svolte dai singoli soggetti incaricati, dell'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili agli stessi;

b) relativamente alle funzioni tecniche di esecuzione del contratto, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto: della valutazione, circa lo stato di avanzamento del lavoro ovvero circa lo stato finale del lavoro, del servizio o della fornitura, delle funzioni tecniche svolte dai singoli soggetti incaricati, dell'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili agli stessi;

c) relativamente alle funzioni e/o attività di collaudo nelle sue diverse forme, di certificazione di regolare esecuzione e di verifica di conformità: della valutazione, sempre effettuata dal dirigente competente nelle materie oggetto dell'appalto sulla base della documentazione fornita dal RUP stesso concernente l'esito del collaudo ovvero dell'esecuzione o della verifica di conformità, delle funzioni tecniche dai singoli soggetti incaricati, tenuto conto dell'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili agli stessi.

4. Con riguardo alla fase di affidamento di cui al comma 3, lettera a), gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti previa adozione del provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace.

5. Per la fase di esecuzione del contratto di cui al comma 3, lettera b), quando la durata dello stesso è pluriennale si procede alle relative quantificazioni e liquidazioni dell'incentivo di norma con cadenza annuale, sulla base di quanto eseguito e/o accertato.

6. Il provvedimento di quantificazione e liquidazione degli incentivi di cui al comma 2 è trasmesso, a cura del direttore della struttura organizzativa interessata alla relativa acquisizione alle competenti strutture organizzative per i successivi adempimenti.

Art. 331 quaterdecies

(Ambito di applicazione. Disposizioni transitorie. Abrogazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano agli affidamenti di lavori, servizi o forniture per i quali il bando o l'avviso o la lettera di invito è pubblicato o trasmesso successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

2. Agli affidamenti di lavori, servizi o forniture per i quali il bando o l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente sezione, si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 dicembre 2016, n. 217.

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche svolte antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono erogati, secondo le disposizioni di cui allo stesso regolamento, esclusivamente nel caso in cui concorrano le condizioni di seguito riportate:

a) il bando o l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

b) nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente sezione:

a) è abrogato il regolamento di cui al comma 2 stesso;

b) sono o restano abrogate eventuali altre disposizioni regolamentari adottate dall'Ufficio di presidenza che risultino incompatibili con le disposizioni stesse.

ALLEGATI:
(allegato F-bis)

Tabella a) - LAVORI

Classi di importo	Aliquota percentuale da applicare
Fino a € 1.000.000,00	2%
Oltre € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria	1,8%
Oltre la soglia comunitaria e fino a € 10.000.000,00	1,6%
Oltre € 10.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00	1,4%
Oltre € 25.000.000,00	1,0%

Tabella b) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo	Aliquota percentuale da applicare
Fino a € 500.000,00	2%
Oltre € 500.000,00:	
- Per la parte fino a € 500.000,00	2%
- Per la parte oltre € 500.000,00	1,5%

(allegato F-ter)

TABELLA 1

Ripartizione del fondo per la realizzazione dei lavori

Funzioni tecniche per fasi – Ruolo ricoperto	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	5%	0%	0%	0%	5%
Responsabile unico del Procedimento	0%	7%	12,5%	9%	28,5%
Verificatore progettazione	0%	10%	0%	0%	10%
Direttore dei lavori ⁵	0%	0%	0%	27%	27%
Collaudatore/certificatore e della regolare esecuzione ⁶	0%	0%	0%	12,5%	12,5%
Collaboratori tecnici ⁷	0%	3%	0%	6%	9%
Collaboratori giuridici e amministrativi ⁸	0%	0%	2,5%	5,5%	8%
Totale	5%	20%	15%	60%	100%

TABELLA 2

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e fornitura di beni

Funzioni tecniche per fasi – Ruolo ricoperto	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	5%	0%	0%	5%
Responsabile unico del Procedimento	0%	15%	15%	30%
Direttore dell'esecuzione del contratto	0%	0%	25%	25%
Certificatore della regolare esecuzione	0%	0%	15%	15%
Collaboratori tecnici ⁹	0%	5%	7%	12%
Collaboratori giuridici e amministrativi ¹⁰	0%	5%	8%	13%
Totale	5%	25%	70%	100%

⁵ In caso di presenza di ulteriore figura rispetto al direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita; direttore dei lavori.....; direttore operativo.....; ispettore di cantiere.....

⁶ Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 12,5% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

⁷ Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

⁸ Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

⁹ Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

¹⁰ Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.